

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## 00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

---

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 6/D** (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 07 settembre 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Guido Valori, Presidente; Dott. Ferdinando Fanfani, Vice Presidente; Avv. Giovanni Carrieri, Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Pietro Augusto De Nicolo, Avv. Massimo Garzilli, Avv. Francesca Rinaldi, Avv. Sergio Quirino Valente, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 1) RECLAMO N.121 DEL SIG. MAURIELLO PASQUALE (06.04.1990 MATR. F.I.G.C. 4086844) CONTRO L'U.S. SA.MA.GOR. A.S.D. TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DATATO 18 SETTEMBRE 2009.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.  
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) RECLAMO N.26 DEL CAGLIARI CALCIO S.P.A. CONTRO L'U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO LA CONCESSIONE DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ, DA PARTE DELLA L.I.C.P., ALLA VARIAZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE BURRAI SALVATORE IN FAVORE DELL'U.S. FOGGIA S.P.A. CON DECORRENZA 01 LUGLIO 2011.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo per cessata materia del contendere.  
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 3) RECLAMO N.27 DEL CAGLIARI CALCIO S.P.A. CONTRO L'U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO LA CONCESSIONE DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ, DA PARTE DELLA L.I.C.P., ALLA VARIAZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SAU MARCO IN FAVORE DELL'U.S. FOGGIA S.P.A. CON DECORRENZA 01 LUGLIO 2011.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo per cessata materia del contendere.  
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 4) RECLAMO N.4 DELLA C.S.R. D. AZALEE CONTRO CATTANEO GIULIA (29.08.1992 MATR. F.I.G.C. 4787755) AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 108 N.O.I.F. (C.R. LOMBARDIA).**

Ordinanza.

- 5) RECLAMO N.6 DELL'A.S.D. F.C. STERILGARDA CASTIGLIONE CONTRO COLOMBO MATTIA (31.08.1990 MATR. F.I.G.C. 3805568) AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. (DIVISIONE INTERREGIONALE).**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.  
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 6) RECLAMO N.7 DELL'A.S.D. F.C. STERILGARDA CASTIGLIONE CONTRO LODA DARIO (23.06.1990 MATR. F.I.G.C. 3987134) AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. (DIVISIONE INTERREGIONALE).**

La Commissione Tesseramenti, in accoglimento del reclamo proposto dall' A.S.D. F.C. Sterilgarda Castiglione, dichiara nullo lo svincolo ex art. 109 N.O.I.F. del calciatore Loda Dario.  
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 7) RECLAMO N.8 DELL'A.S.D. F.C. STERILGARDA CASTIGLIONE CONTRO PALANO DANIELE (02.05.1990 MATR. F.I.G.C. 3803648) AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. (DIVISIONE INTERREGIONALE).**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.  
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 8) RECLAMO N.10 DELL'A.S.D. F.C. STERILGARDA CASTIGLIONE CONTRO ZANARDI GIANLUCA (21.11.1990 MATR. F.I.G.C. 3803582) AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. (DIVISIONE INTERREGIONALE).**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.  
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 9) RECLAMO N.12 DELLA SIG.RA MARCATI MICHELA (13.08.1987 MATR. F.I.G.C. 4395149) CONTRO L'A.S.D. THIENESE C.5 AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. (C.R. VENETO).**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.  
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

**10)RECLAMO N.13 DELL'U.S.D. CASALSERUGO BOVOLENTA CONTRO NARDO RICCARDO (28.02.1987 MATR. F.I.G.C. 3752232) AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. (C.R. VENETO).**

La Commissione Tesseramenti, in accoglimento del reclamo proposto dall' U.S.D. Casalserugo Bovolenta, dichiara nullo lo svincolo ex art. 109 N.O.I.F. del calciatore Nardo Riccardo.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

**11)RECLAMO N.15 DEL SIG. SANTO ANGELO (20.11.1989 MATR. F.I.G.C. 4030269) CONTRO LA F.C. CALCIO ACRI TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 111 N.O.I.F..**

La Commissione Tesseramenti, in accoglimento del reclamo proposto dal calciatore Santo Angelo dichiara, lo stesso, svincolato dalla società F.C. Calcio Acri.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

**12)RECLAMO N.16 DELL'A.S.D. ALTIVOLESE MASER CONTRO BOGANA FRANCESCO (29.05.1988 MATR. F.I.G.C. 4355713) AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. (C.R. VENETO).**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

**13)RECLAMO N.20 DEL SIG. SANNA ANDREA (30.10.1991 MATR. F.I.G.C. 4329603) CONTRO L'U.S. WILIER TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DATATO 04 OTTOBRE 2008.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

**14)RECLAMO N. 31 DEL VERONA CALCIO A 5 CONTRO SALOMAO EDER HENRIQUE (27.12.1983 MATR. F.I.G.C. 3931099) AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 32 BIS N.O.I.F. (DIVISIONE NAZIONALE CALCIO A 5).**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Guido Valori

Publicato in Roma 07 settembre 2011

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete